

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **132/1969** (ECLI:IT:COST:1969:132)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **19/06/1969**; Decisione del **01/07/1969**

Deposito del **11/07/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3382**

Atti decisi:

N. 132

## ORDINANZA 1 LUGLIO 1969

*Deposito in cancelleria: 11 luglio 1969.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969.*

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, promosso con ordinanza

emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze t 969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, ha già deciso identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941;

che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data;

che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra già decise dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, proposta in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Manduria in data 20 febbraio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*